

**COMUNE
DI AREZZO**



Statuto

**COMUNE
DI AREZZO**



Statuto

Arezzo, 1992

Le pagine che seguono sono, senza enfasi, la Costituzione del nostro Comune. Difficile trovare un'equazione altrettanto efficace e comprensibile per definire lo Statuto.

Questo atto fondamentale è il frutto di un lungo, intelligente e paziente lavoro durato molti mesi. Nero su bianco sono state messe le regole che adesso governano l'attività degli amministratori e degli uffici del nostro Comune.

Fondamentale è la possibilità, che la legge 142 ha appunto introdotto, offerta ai Comuni di autoregolamentarsi. Una possibilità che quello di Arezzo ha colto in pieno, facendo un grande sforzo di autonoma elaborazione.

Fondamentale, tra le novità introdotte, ritengo la separazione tra gestione politica e gestione tecnica. Una differenziazione che aiuta sia gli amministratori che i funzionari del Comune, i quali, tra l'altro, hanno adesso una rilevanza esterna, cioè la possibilità e la responsabilità di redarre atti volti ad attuare le decisioni assunte dal livello politico dell'Ente. Questa separazione si lega ad un altro fondamentale elemento dello Statuto che è rappresentato dalla trasparenza degli atti amministrativi. Mi riferisco alla pubblicità degli atti e delle informazioni; all'accesso, da parte dei cittadini, alle strutture, ai servizi e agli atti comunali; all'individuazione del responsabile del procedimento; alla partecipazione, da parte del cittadino, al procedimento stesso con la possibilità di contraddittorio con l'amministrazione. E non dimentichiamo, novità di assoluto rilievo, l'introduzione della figura del difensore civico.

Lo Statuto introduce anche regole diverse per quanto riguarda la «vita politica» del Comune. Al sindaco spetta quindi la scelta degli assessori. E non si faranno più crisi «al buio». Per delegittimare una maggioranza, ne dovrà essere creata un'altra. E questo mi sembra un elemento di garanzia nei confronti dei cittadini che avranno, comunque, un governo locale al quale fare riferimento.

Lo Statuto non chiude, ovviamente, la questione della riforma delle autonomie locali. La legge 142 ha molte zone d'ombra. Non sono venute infatti alla luce la riforma del sistema elettorale e la necessaria autonomia impositiva degli enti locali. In questa situazione, venata pericolosamente da troppe contraddizioni, rischia di farsi dura la battaglia tra le nuove tendenze centralistiche e le vecchie, ma sempre fresche e attive, tendenze al decentramento democratico dei poteri dello Stato.

Questo documento che adesso vi apprestate a leggere è un importante strumento per riuscire a creare regole nuove e nuove sensibilità. Lo Statuto è un atto fondamentale che avvicina ancora di più i cittadini al Comune. E vuol essere anche un atto che testimonia la necessità di cambiare i meccanismi del potere. Riportando il cittadino al centro del tessuto democratico.

**Il Sindaco
Valdo Vannucci**

Un nuovo patto per il governo della comunità locale

L'apparato normativo contenuto nelle pagine di questo volume concretizza uno dei cardini della legge di riforma del governo locale: la facoltà del Comune di dotarsi di un proprio *statuto*, per mezzo del quale adeguare il quadro legislativo generale — per la prima volta dopo l'Unità d'Italia — ai caratteri specifici della comunità locale, alla sua storia, alle sue aspettative, ai suoi orientamenti: in una parola alla sua *autonomia*.

Frutto di un lavoro accurato ed innovativo, aperto al contributo della società civile ed attento ai risultati del dibattito giuridico-istituzionale apertosi nel paese, il nuovo ordinamento è stato approvato dal consiglio comunale di Arezzo sul finire del 1991 ed è entrato in vigore il 5 giugno 1992.

Metodo e contenuti

La commissione consiliare che ne ha curato la stesura non ha effettuato pellegrinaggi alla ricerca di un prodotto preconfezionato a tavolino da giuristi ed accademici talora insigni, ma sostanzialmente estranei alla comunità ed ai suoi problemi. Né ha fatto ricorso ai proliferanti *statuti-tipo*, rivelatisi per lo più contenitori generici, da riempire in un imprecisato futuro con norme regolamentari di discutibile discrezionalità. Il clima di costruttiva collaborazione instaurato in commissione e recepito dal consiglio ha evitato che la dialettica degli orientamenti — sempre presente, e talora vivacemente esternata — si fossilizzasse nella meccanica riproduzione dei consueti schieramenti di maggioranza e minoranza. La consapevolezza della natura *costituente* delle norme dello statuto, destinate a stabilire regole fondamentali, valide per tutti e durature nel tempo, ha stimolato a mettere in secondo piano il proprio ruolo contingente: ne sono scaturite convergenze trasversali, riflessioni autocritiche, disponibilità verso il cambiamento suggellate dal voto unanime del consiglio comunale.

Per ovvie ragioni di spazio, non è questa la sede più idonea per una disamina analitica dei contenuti giuridici ed istituzionali dello statuto, che d'altra parte possono essere facilmente riscontrati nelle pagine che seguono. Procedendo per grandi aggregazioni, secondo il susseguirsi dei vari titoli, mi limito dunque a poche, essenziali segnalazioni.

- **Principi generali.** Definiscono la natura e le funzioni dello statuto ed il rapporto con i regolamenti. Richiamano i principi ispiratori del Comune, ancorati ai fondamentali valori costituzionali. Introducono i temi, di particolare attualità, delle pari opportunità uomo-donna e dell'integrazione degli immigrati in una società multietnica.

- **Partecipazione popolare.** Lo statuto effettua una grossa apertura di credito verso la società civile, recependo in maniera ampia ed evolutiva tutti gli istituti — compresi quelli facoltativi, come il *referendum* o il *difensore civico* — messi a disposizione del cittadino singolo e delle forme associative. La titolarità dei diritti di partecipazione è estesa — per le consultazioni, istanze, petizioni — a tutti i residenti, indipendentemente dalla cittadinanza o dall'età; è sufficiente aver raggiunto i sedici anni per avanzare proposte di iniziativa popolare. Si definiscono le caratteristiche delle associazioni che godranno di particolari benefici, si istituiscono le consulte di settore. Si stabiliscono le modalità di svolgimento delle consultazioni, nonché le procedure di presentazione ed i tempi di risposta per le istanze, le petizioni, le proposte di deliberazione di iniziativa popolare. Si istituisce il *referendum* (propositivo, consultivo e abrogativo) a livello comunale e circoscrizionale, definendone i proponenti, i meccanismi di garanzia, le conseguenze. Si integrano le disposizioni delle leggi 142 e 241 in materia di trasparenza, accesso agli atti ed ai procedimenti. Si prevede l'istituzione del *difensore civico*, fissandone prerogative e poteri.

- **Ordinamento istituzionale.** Le norme dello statuto valorizzano gli istituti volti alla separazione dei poteri di indirizzo e controllo da quelli di gestione, nonché alla distinzione delle competenze tra consiglio, giunta e dirigenza. Recepiscono i nuovi istituti tendenti a conferire maggiore governabilità all'ente e stabilità all'esecutivo, come la *sfiducia costruttiva*. Si impostano le prerogative del consiglio, delle commissioni, dei gruppi consiliari e dei singoli consiglieri alla luce del principio della trasparenza delle responsabilità e della chiarezza dei ruoli, superando la prassi e la cultura del *consociativismo*. Si mettono i consiglieri ed i gruppi in grado di esercitare in pieno le loro funzioni. Si riconosce la facoltà di chiedere la convocazione del consiglio e l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno ad un quinto dei consiglieri, alla giunta, alla metà dei consigli di circoscrizione. Si stabilisce una soglia minima di 11 voti favorevoli, al di sotto della quale non può essere adottata alcuna deliberazione. Si istituiscono tre tipi di commissioni consiliari (permanenti, speciali e miste) con compiti di supporto al solo consiglio e non più alla giunta, nel rispetto di una netta separazione di competenze. Si valorizza il ruolo di direzione politica del sindaco, cui si affida l'unitarietà dell'indirizzo politico-amministrativo della giunta e la facoltà di proporre la revoca degli assessori. Si prefigura la possibilità di una giunta composta di assessori *extraconsiliari*, funzionante come organo collegiale, responsabile nei confronti del consiglio sia della propria attività di amministrazione, sia delle competenze gestionali svolte dalla struttura.

- **Ordinamento amministrativo.** Lo statuto individua nella funzionalità, nell'efficienza, nell'economicità di gestione i principi ordinatori della struttura comunale. Si istituiscono al vertice della medesima le *aree funzionali*, strutture di massimo livello affidate a dirigenti apicali. Si riconosce alla dirigenza la competenza piena sugli atti di gestione, sulla base degli indirizzi forniti dall'organo elettivo. Si separa la qualifica di dirigente derivante dall'inquadramento contrattuale dall'effettiva direzione di un'area funzionale, un ufficio o un servizio, attribuite dalla giunta. Si estendono a tutti gli incarichi di dirigenza le modalità di conferimento a termine, valutazione, rinnovo, revoca, trattamento economico aggiuntivo. Si istituisce la conferenza dei dirigenti, come strumento ordinario delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento affidate al segretario generale, al quale si conferma peraltro la tradizionale funzione di tutela della legittimità dell'attività comunale.

- **Decentramento.** Si riconosce nel decentramento un fattore di sviluppo della vita democratica ed un elemento di stimolo verso un'equilibrata distribuzione territoriale dei servizi e delle risorse. Ai consigli di circoscrizione — organi di partecipazione, di consultazione e di gestione — si attribuiscono funzioni proprie (gestione dei servizi comunali di base, formulazione di proposte al Comune, espressione di pareri preventivi, proposta di referendum comunale, indizione di referendum circoscrizionali) e delegate (lavori pubblici, uso e gestione dei beni). Si riconosce l'autonomia delle circoscrizioni, sostanziata dal meccanismo di elezione del presidente, dall'istituzione della conferenza dei presidenti e dell'assemblea generale dei consiglieri, dalla garanzia di risorse finanziarie. Si introduce lo scioglimento dei consigli di circoscrizione a seguito di quello del consiglio comunale, per mantenere l'unitarietà del Comune e la sincronia del turno elettorale.

- **Servizi pubblici e rapporti tra enti.** Si disciplinano vecchie e nuove forme di gestione dei servizi pubblici locali (in economia, in concessione, tramite istituzioni, aziende speciali o società a prevalente capitale pubblico). Si configura l'*istituzione* come organismo strumentale del Comune, al quale affidare i servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale. Si individuano la composizione e le funzioni degli organi (consiglio di amministrazione, presidente, direttore), le incompatibilità, le procedure di nomina da parte del consiglio comunale. In materia di rapporti tra enti si disciplinano le convenzioni, i consorzi e gli innovativi *accordi di programma*.

- **Ordinamento finanziario.** Si individuano nel bilancio di previsione annuale, nella relazione previsionale e programmatica, nel bilancio pluriennale gli atti attraverso i quali il Comune programma la propria attività. Si stabiliscono le modalità di elaborazione e di deliberazione dei medesimi, nonché del programma annuale delle opere pubbliche e degli investimenti. Si individuano le fonti delle

risorse per la gestione corrente e per gli investimenti. Si definiscono i criteri per la gestione del patrimonio, per gli appalti ed i contratti, per la tenuta della contabilità (materie, queste, ampiamente disciplinate dagli specifici regolamenti). Si stabiliscono i compiti e le prerogative del collegio dei revisori dei conti. Si introduce il *controllo di gestione*, allo scopo di verificare l'adeguatezza dei risultati rispetto agli obiettivi e consentire, attraverso sistematiche rilevazioni in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e l'opportunità di introdurre correzioni.

- **Norme finali e transitorie.** Si istituisce una commissione consiliare per l'attuazione dello statuto, alla quale è affidata la verifica del medesimo a distanza di un anno e la stesura di dieci regolamenti fondamentali, ritenuti indispensabili per una completa e penetrante applicazione della nuova normativa statutaria.

La fase di attuazione

L'entrata in vigore dello statuto ha aperto la fase della sua attuazione, non meno delicata di quella della stesura. In effetti, anche a prescindere dal manifestarsi di resistenze e vischiosità, più o meno consapevoli, buona parte della normativa statutaria non può dispiegare le sue potenzialità se non integrata da precise disposizioni regolamentari. Non a caso questa normativa di secondo grado è considerata ormai, da taluni, il vero e proprio *statuto materiale* del Comune, in considerazione dell'abrogazione delle norme di dettaglio contenute nelle leggi del 1915 e del 1934, nonché nel regolamento del 1911, e della parallela estensione della potestà regolamentare introdotta dalla legge 142.

La commissione per l'attuazione dello statuto, nominata alla fine di gennaio, sta lavorando alacremente alla stesura dei *regolamenti fondamentali* indicati dall'articolo 131. Alcuni di essi devono essere elaborati ex novo; altri, già esistenti, richiedono una profonda revisione, che li renda conformi alle norme statutarie. Per ragioni di completezza l'opera di revisione ed adeguamento dovrà interessare, in prospettiva, anche gli altri innumerevoli regolamenti formalmente vigenti. A conclusione di un siffatto lavoro di riordino l'intero apparato normativo di emanazione comunale risulterà razionalizzato e reso conforme all'evoluzione del quadro legislativo, alle nuove funzioni del Comune, ai mutamenti della società.

Un presupposto necessario — anche se certamente non l'unico — per rinsaldare, in un clima di certezza del diritto, quel rapporto di fiducia tra cittadini e pubblica amministrazione che resta una condizione irrinunciabile, senza la quale ogni progetto di rinnovamento è destinato a rimanere operazione di facciata.

Arezzo, giugno 1992

Aldo Ducci
Presidente commissione statuto

LA COMMISSIONE CONSILIARE

Presidente

prof. Aldo Ducci

Componenti

Consiglieri: Alessandro Arcangioli, Antonella Bellucci, Giorgio Bondi, Emilio Fiorini, Paolo Fiornovelli, Nicola Nasca, Ottone Occhiolini, Luigi Polli, Giovanni Ralli, Pietro Ralli, Giuseppe Todisco-Grande
Consulenti interni: dr. Fabio Toccafondi, dr. Guido Rizzo (segretari generali),
dr. Mario Lorenzetti (vice segretario),
dr. Duccio Signorini (dipart. Servizi generali),
dr. Paolo Ghelli (ragioniere capo),
dr. Norberto Liberatori (dipart. Assetto del territorio),
ing. Antonio Monticini (dipart. Servizi tecnici),
dr. Mara Mattesini (dipart. Servizi sociali)

Ufficio di presidenza

A. Ducci, G. Todisco-Grande, G. Ralli, D. Signorini

Segretario

dr. Franco Rossi

Consulente giuridico

prof. Giuseppe Morbidelli

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Capo I CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

	<i>pag.</i>
Art. 1 - Comune di Arezzo	17
Art. 2 - Elementi costitutivi.....	17
Art. 3 - Territorio	17
Art. 4 - Popolazione	17
Art. 5 - Stemma.....	17
Art. 6 - Sede.....	18

Capo II FINALITÀ

Art. 7 - Principi ispiratori.....	18
Art. 8 - Tutela dei diritti	18
Art. 9 - Compiti istituzionali.....	19

Capo III STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 10 - Statuto.....	19
Art. 11 - Regolamenti.....	19

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

	<i>pag.</i>
Art. 12 - Diritto alla partecipazione	20
Art. 13 - Titolari del diritto	20
Art. 14 - Valorizzazione delle associazioni	20
Art. 15 - Organismi di partecipazione	21
Art. 16 - Consultazioni	21
Art. 17 - Istanze e petizioni	21
Art. 18 - Proposte di iniziativa popolare	22

Capo II REFERENDUM

Art. 19 - Referendum popolare	22
Art. 20 - Esclusione dal referendum	22
Art. 21 - Promozione del referendum	23
Art. 22 - Svolgimento del referendum	23
Art. 23 - Esito del referendum	24

Capo III AZIONE POPOLARE

Art. 24 - Azione sostitutiva	24
------------------------------------	----

Capo IV INFORMAZIONE, TRASPARENZA, ACCESSO AI PROCEDIMENTI

Art. 25 - Pubblicità degli atti e delle informazioni	24
Art. 26 - Accesso agli atti, strutture e servizi	25
Art. 27 - Responsabilità del procedimento	25
Art. 28 - Partecipazione al procedimento	25

Capo V
DIFENSORE CIVICO

	<i>pag.</i>
Art. 29 - Ruolo del difensore civico.....	26
Art. 30 - Requisiti.....	26
Art. 31 - Elezione	26
Art. 32 - Prerogative e funzioni.....	26
Art. 33 - Dotazione di mezzi.....	27
Art. 34 - Rapporti con il consiglio comunale.....	27

TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 35 - Organi del Comune.....	28
----------------------------------	----

Capo II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 36 - Il consiglio comunale	28
Art. 37 - Composizione ed elezione	28
Art. 38 - Insediamento e durata in carica	28
Art. 39 - Consiglieri comunali.....	28
Art. 40 - Prerogative dei consiglieri	29
Art. 41 - Consigliere anziano	29
Art. 42 - Gruppi consiliari.....	30
Art. 43 - Conferenza dei capigruppo	30
Art. 44 - Competenze del consiglio comunale	30
Art. 45 - Commissioni consiliari permanenti	31
Art. 46 - Commissioni speciali	32
Art. 47 - Commissioni miste.....	32
Art. 48 - Convocazione del consiglio.....	32
Art. 49 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.....	33
Art. 50 - Pubblicità delle sedute	33

	<i>pag.</i>
Art. 51 - Votazioni.....	33
Art. 52 - Regolamento del consiglio	33

Capo III
GIUNTA COMUNALE

Art. 53 - La giunta comunale	34
Art. 54 - Composizione della giunta.....	34
Art. 55 - Elezione della giunta	34
Art. 56 - Ordine degli assessori	35
Art. 57 - Durata in carica	35
Art. 58 - Cessazione dalla carica di assessore	35
Art. 59 - Revoca degli assessori	35
Art. 60 - Decadenza della giunta	35
Art. 61 - Sfiducia costruttiva.....	36
Art. 62 - Funzionamento della giunta.....	36
Art. 63 - Competenze della giunta.....	36

Capo IV
SINDACO

Art. 64 - Il sindaco.....	37
Art. 65 - Elezione e durata in carica	38
Art. 66 - Competenze del sindaco.....	38
Art. 67 - Attribuzioni del sindaco come ufficiale di governo.....	39
Art. 68 - Vice sindaco.....	39
Art. 69 - Delega delle funzioni	39

TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 70 - Ordinamento della struttura	40
Art. 71 - Regolamento del personale	40
Art. 72 - Stato giuridico del personale	40

Capo II
SEGRETERIA GENERALE

	<i>pag.</i>
Art. 73 - Segreteria generale.....	41
Art. 74 - Segretario generale.....	41
Art. 75 - Funzioni del segretario generale	41
Art. 76 - Vice segretario generale	41
Art. 77 - Conferenza dei dirigenti.....	41

Capo III
DIRIGENZA

Art. 78 - Dirigenza.....	42
Art. 79 - Competenze dei dirigenti	42
Art. 80 - Incarichi di direzione delle aree funzionali	43
Art. 81 - Incarichi di direzione degli uffici e dei servizi	43
Art. 82 - Incarichi esterni.....	43

Capo IV
RESPONSABILITÀ

Art. 83 - Responsabilità amministrativa	44
Art. 84 - Responsabilità contabile	44
Art. 85 - Responsabilità per i pareri sulle proposte di deliberazione.....	44
Art. 86 - Prescrizione	44

TITOLO V
DECENTRAMENTO

Capo I
CIRCOSCRIZIONI

Art. 87 - Finalità del decentramento	45
Art. 88 - Circoscrizioni.....	45
Art. 89 - Articolazione territoriale.....	45
Art. 90 - Istituti della partecipazione	45

Capo II
ORGANI

	<i>pag.</i>
Art. 91 - Organi della circoscrizione	46
Art. 92 - Consiglio di circoscrizione.....	46
Art. 93 - Presidente della circoscrizione	46

Capo III
ATTRIBUZIONI

Art. 94 - Funzioni proprie.....	47
Art. 95 - Funzioni delegate.....	48

Capo IV
RAPPORTI CON IL COMUNE

Art. 96 - Autonomia delle circoscrizioni	48
Art. 97 - Conferenza dei presidenti.....	48
Art. 98 - Esecutività degli atti.....	49
Art. 99 - Organizzazione dell'attività.....	49
Art. 100 - Regolamento delle circoscrizioni.....	49

TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI

Capo unico
FORME DI GESTIONE

Art. 101 - Servizi pubblici comunali	50
Art. 102 - Gestione in economia	50
Art. 103 - Concessione a terzi.....	50
Art. 104 - Istituzioni.....	51
Art. 105 - Organi dell'istituzione	51
Art. 106 - Aziende speciali.....	51
Art. 107 - Organi dell'azienda speciale.....	52
Art. 108 - Revoca e sfiducia costruttiva.....	52
Art. 109 - Società per azioni.....	53

TITOLO VII RAPPORTI TRA ENTI

Capo unico
FORME ASSOCIATIVE

	<i>pag.</i>
Art. 110 - Convenzioni	54
Art. 111 - Consorzi.....	54
Art. 112 - Accordi di programma	54

TITOLO VIII ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo I
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 113 - Programmazione di bilancio.....	56
Art. 114 - Programma delle opere pubbliche e degli investimenti.....	56

Capo II
AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 115 - Risorse per la gestione corrente	57
Art. 116 - Risorse per gli investimenti.....	57

Capo III
PATRIMONIO, APPALTI, CONTRATTI

Art. 117 - Gestione del patrimonio.....	57
Art. 118 - Appalti e contratti.....	58

Capo IV
CONTABILITÀ

Art. 119 - Disciplina della contabilità	58
Art. 120 - Contabilità finanziaria.....	59
Art. 121 - Contabilità economica	59
Art. 122 - Tesoreria e riscossione delle entrate	59

Capo V
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E CONTROLLO DI GESTIONE

	<i>pag.</i>
Art. 123 - Collegio dei revisori dei conti.....	59
Art. 124 - Rendiconto della gestione.....	60
Art. 125 - Controllo della gestione	60

TITOLO IX
NORME FINALI

Capo unico
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 126 - Entrata in vigore dello statuto.....	61
Art. 127 - Abrogazione di norme.....	61
Art. 128 - Gestione dei servizi e forme associative	61
Art. 129 - Regolamenti contestuali.....	61
Art. 130 - Integrazione dell'ufficio per il referendum	61
Art. 131 - Regolamenti fondamentali.....	62
Art. 132 - Revisione dei regolamenti.....	62
Art. 133 - Verifica dello statuto	62
Art. 134 - Modifiche allo statuto.....	62

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Capo I

CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Art. 1 *Comune di Arezzo*

1. Il Comune di Arezzo è ente locale autonomo, costituito su base territoriale, riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica ed operante secondo i principi fissati dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Comune è diretta espressione della comunità aretina; nell'ambito dell'unità dello Stato la rappresenta, ne cura gli interessi, ne tutela le risorse ambientali, ne promuove lo sviluppo economico ed il progresso sociale, culturale e civile.

Art. 2 *Elementi costitutivi*

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Arezzo il territorio, la popolazione, la personalità giuridica, lo statuto.

Art. 3 *Territorio*

1. Il territorio appartenente al Comune, sul quale esso esercita la sua potestà e le sue funzioni, copre una superficie di 384,53 chilometri quadrati. È topograficamente delimitato dal confine con i limitrofi Comuni di Subbiano, Anghiari, Monterchi, Monte S. Maria Tiberina, Città di Castello, Cortona, Castiglion Fiorentino, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Civitella in Val di Chiana, Laterina, Castiglion Fibocchi e Capolona.

Art. 4 *Popolazione*

1. La popolazione del Comune è costituita dalle persone residenti, stabilmente appartenenti alla comunità aretina e partecipi dei diritti e dei doveri che tale condizione comporta, dalle persone presenti sul territorio comunale e dalle persone iscritte all'anagrafe comunale dei residenti all'estero.

Art. 5 *Stemma*

1. Lo stemma del Comune, attribuito con dichiarazione del Capo del Governo in data 9.7.1931 e trascritto nei registri della consulta araldica, raffigura un cavallo nero in campo bianco, inalberato e rivoltato, storicamente adottato come emblema della città di Arezzo.

2. Lo stemma è riprodotto negli atti ufficiali, nel bollo e nel gonfalone. La riproduzione dello stemma e l'esibizione del gonfalone sono riservati al Comune, che ne disciplina l'utilizzo.

Art. 6

Sede

1. La sede ufficiale del Comune è posta in Arezzo.
2. Gli organi comunali si riuniscono e svolgono la loro attività, ordinariamente, in Palazzo dei Priori.

Capo II

FINALITÀ

Art. 7

Principi ispiratori

1. Memore del retaggio dei liberi ordinamenti municipali, acquisiti dalla comunità di Arezzo fin dagli albori del XII secolo, il Comune opera in modo da conservare, pur nell'ambito di un costante processo di sviluppo e di rinnovamento, l'identità storica ed i caratteri distintivi della società aretina.

2. Richiamandosi ai principi che videro la comunità aretina partecipe del Risorgimento nazionale e della Resistenza, il Comune riconosce e fa propri i valori di rispetto della persona, promozione del lavoro, democrazia, libertà, eguaglianza, giustizia sociale, solidarietà e pace sanciti dalla Costituzione repubblicana. Indica nella scelta della non violenza un metodo per l'attuazione di tali principi. Ritiene requisiti indispensabili di una matura democrazia la partecipazione dei cittadini al governo della propria comunità ed il riconoscimento del pluralismo delle forme di aggregazione nelle finalità sociali, culturali e religiose.

3. Consapevole che il moderno sviluppo delle attività e delle relazioni postula una stretta interdipendenza ed una crescente integrazione a livello regionale, statale e sovranazionale, il Comune si riconosce nel processo di integrazione politica ed istituzionale della Comunità europea e recepisce i principi indicati dalla Carta europea dell'autonomia locale. Ricerca e favorisce i contatti tra comunità locali, come veicolo di dialogo e di cooperazione.

4. Il Comune ritiene le risorse ambientali e naturalistiche del territorio, assieme al suo patrimonio storico e culturale, beni essenziali e limitati della comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa, anche in nome delle generazioni future.

Art. 8

Tutela dei diritti

1. Il Comune riconosce i diritti dei cittadini e delle formazioni sociali, rimuove gli ostacoli che ne limitano la piena attuazione e garantisce il rispetto delle minoranze, orientando la propria attività verso il superamento di ogni tipo di discriminazione.

2. Organizza tempi e modalità della vita urbana in grado di riconoscere e valorizzare le varie diversità nelle loro espressioni, ed in particolare le categorie più svantaggiate.

3. Adotta nello svolgimento della sua attività piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna.

4. Garantisce alla popolazione priva di cittadinanza italiana, nel rispetto delle disposizioni di legge, condizioni di permanenza improntate alla civile convivenza, al reciproco rispetto, alla solidarietà, all'integrazione in una moderna società multietnica.

Art. 9
Compiti istituzionali

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative — salvo quelle attribuite per legge ad altri soggetti — che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico.

2. I compiti propri, dei quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitati secondo le disposizioni dettate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Le funzioni che estendono i loro effetti ad altre comunità, connesse ad attività di dimensione sovra o pluricomunale, sono disciplinate dagli istituti che regolano i rapporti di collaborazione e cooperazione tra enti.

3. Il Comune adempie ai compiti di competenza statale ad esso attribuiti dalla legge ed esercita le funzioni delegate dalla Regione Toscana.

Capo III
STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 10
Statuto

1. Il presente statuto trae il proprio fondamento dall'autonomia riconosciuta alla comunità aretina, ed al Comune che la rappresenta, dal dettato della Costituzione e dalla legge. Nel rispetto dell'ordinamento generale e dei principi fissati dalla legge, costituisce nel proprio ambito una fonte normativa primaria.

2. Liberamente adottato dal consiglio comunale, lo statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge che disciplina l'ordinamento delle autonomie locali, le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le forme di collaborazione con gli altri Comuni e la Provincia, gli istituti di decentramento, partecipazione popolare, accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

3. Il testo dello statuto e le eventuali, successive modifiche sono deliberati dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo statuto o la sua modifica sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 11
Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. La competenza circa l'approvazione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale.

2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto della legge ed in conformità ai principi del presente statuto.

3. I regolamenti contengono disposizioni di dettaglio inerenti il funzionamento degli organi e degli uffici, lo svolgimento delle attività, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni per la gestione di servizi pubblici, le modalità di funzionamento degli istituti di partecipazione.

4. Dopo l'esame favorevole da parte dell'organo regionale di controllo, i regolamenti sono nuovamente pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio. Entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 12

Diritto alla partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo, alla definizione dei programmi, all'attuazione ed alla verifica delle attività gestionali inerenti lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale della comunità.

2. Il Comune assicura, attraverso le procedure previste dal presente statuto e dal regolamento, le condizioni per instaurare idonee forme di dialogo e di collaborazione tra gli organi elettivi, la popolazione, le formazioni sociali, le organizzazioni sindacali e di categoria, gli ordini ed i collegi professionali ed ogni altro ente rappresentativo della società civile.

Art. 13

Titolari del diritto

1. Sono considerati soggetti titolari dei diritti di partecipazione previsti nel presente titolo dello statuto, salvo quanto diversamente disposto in relazione a specifici istituti, i residenti nel comune, singoli o associati.

Art. 14

Valorizzazione delle associazioni

1. Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali, che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro nei settori sociale, educativo e sanitario, dell'assistenza, della cultura, dello sport, del tempo libero, della tutela dei consumatori e degli utenti, della salvaguardia della natura e dell'ambiente, della difesa dei diritti civili ed umani, della promozione della pace e della cooperazione tra i popoli, nonché ogni altra forma di associazione che ispirandosi a valori laici o religiosi persegue fini a carattere umanitario.

2. Il Comune riconosce il valore sociale dei soggetti di cui al comma 1, ne favorisce l'attività e la partecipazione all'amministrazione locale attraverso:

- a) procedure abbreviate di consultazione su materie di specifico interesse;
- b) tempestivo esame delle proposte;
- c) interventi di sostegno.

3. Allo scopo di instaurare e dare continuità all'opera di valorizzazione di cui ai commi 1 e 2, il Comune registra in apposito albo, costantemente aggiornato, le forme associative che ne fanno richiesta, purché operanti nell'ambito comunale e regolate da statuti che garantiscano il possesso dei requisiti fondamentali di rappresentatività e democraticità dell'ordinamento interno ed il perseguimento di finalità sociali.

4. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, il regolamento stabilisce criteri e modalità per l'erogazione alle forme associative iscritte nell'albo di cui al comma 3 di contributi, agevolazioni e risorse.

Art. 15
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove, quali organi di partecipazione al governo della comunità, consulte di associazioni e comitati di gestione sociale a dimensione comunale e circoscrizionale.

2. Gli organismi di cui al comma 1, nel rispetto dei diritti di autonoma iniziativa delle associazioni e dei singoli cittadini, sono finalizzati a conferire sistematicità e continuità al rapporto di collaborazione tra la popolazione, le sue formazioni rappresentative e gli organi di governo locale.

Art. 16
Consultazioni

1. Gli organi elettivi del Comune promuovono, di loro iniziativa o su richiesta degli organismi di cui all'art. 15, consultazioni preventive di determinate categorie di popolazione e delle rispettive formazioni associative su programmi, iniziative o proposte che rivestono per le medesime diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione ha lo scopo di conoscere l'orientamento dei soggetti interpellati. Può essere effettuata mediante l'indizione di incontri ed assemblee, la distribuzione di questionari, l'organizzazione di inchieste sociologiche o demoscopiche, lo svolgimento di sondaggi d'opinione.

3. Il ricorso ai diversi metodi di indagine è effettuato garantendo la chiarezza delle materie oggetto della consultazione, la trasparenza delle tecniche utilizzate, l'adeguata pubblicizzazione dei risultati finali. L'esito dell'avvenuta consultazione viene riportato nel testo dell'atto deliberativo con il quale il Comune assume le determinazioni finali.

4. I consigli di circoscrizione hanno facoltà di promuovere, con le modalità indicate ai precedenti commi, la consultazione dei residenti nel rispettivo territorio su programmi, iniziative o proposte di competenza circoscrizionale.

Art. 17
Istanze e petizioni

1. I residenti, i comitati e le associazioni possono rivolgere ai competenti organi comunali e circoscrizionali, secondo le rispettive competenze:

a) istanze per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti;

b) petizioni per attivare iniziative a tutela degli interessi collettivi, sottoscritte da almeno 20 presentatori.

2. Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta, sono indirizzate al sindaco o al presidente della circoscrizione, i quali — verificatane l'ammissibilità — le trasmettono all'organo competente per materia. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.

3. Le istanze e le petizioni sono esaminate entro 30 giorni dalla presentazione se inerenti alle competenze del sindaco o della giunta comunale; entro 60 giorni se inerenti alle competenze del consiglio comunale o di un consiglio di circoscrizione. Le conseguenti determinazioni sono comunicate ai presentatori.

Art. 18
Proposte di iniziativa popolare

1. I residenti che abbiano compiuto i sedici anni di età, i comitati e le associazioni possono rivolgere agli organi comunali e circoscrizionali, secondo le rispettive competenze, proposte di deliberazione di iniziativa popolare, finalizzate all'adozione di provvedimenti per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 100 firmatari se rivolte al Comune, da almeno 30 se rivolte ad una circoscrizione. Il sindaco o il presidente della circoscrizione, verificatane l'ammissibilità, le trasmettono all'organo competente per materia.

3. La proposta di iniziativa popolare consiste in uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione che ne illustra contenuto e finalità, nonché dall'indicazione dei mezzi finanziari a copertura degli eventuali oneri di spesa. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.

4. Non possono costituire oggetto di proposta di deliberazione di iniziativa popolare le materie elencate all'art. 20, comma 1.

5. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono esaminate dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione. Le conseguenti determinazioni, consistenti in un provvedimento espresso di accoglimento o di reiezione, sono comunicate ai presentatori.

Capo II
REFERENDUM

Art. 19
Referendum popolare

1. Il referendum popolare è organizzato allo scopo di consentire ai residenti nel comune che abbiano compiuto i diciotto anni di età di pronunciarsi in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti (anche dopo la loro adozione) inerenti materie di esclusiva competenza comunale. Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi deliberanti assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza dell'orientamento prevalente della popolazione.

2. Il referendum popolare è organizzato a livello circoscrizionale su materie che attengono alle competenze attribuite alla circoscrizione dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

3. La consultazione referendaria consiste nella sottoposizione agli aventi diritto al voto di un quesito formulato in modo chiaro, conciso ed univoco, con il quale viene prospettata la scelta tra diverse opzioni (comunque non superiori a tre) relativamente ad un determinato argomento.

4. Le modalità di promozione, ammissione e svolgimento del referendum sono disciplinate dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 20
Esclusione dal referendum

1. Non possono costituire oggetto di referendum popolare le materie inerenti:
- a) attività normativa;
 - b) contabilità, finanze, tributi e tariffe;

- c) elezioni;
 - d) nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - e) gestione del personale;
 - f) atti emanati dal sindaco in qualità di ufficiale di governo;
 - g) diritti e disposizioni tese a garantire minoranze etniche, religiose o socialmente emarginate.
2. Indipendentemente dall'esito conseguito, il referendum non può essere ripetuto, sul medesimo oggetto, prima che siano trascorsi 5 anni.

Art. 21
Promozione del referendum

1. Il referendum popolare a livello comunale può essere indetto:
 - a) su deliberazione del consiglio comunale, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati;
 - b) su richiesta della metà dei consigli di circoscrizione;
 - c) su richiesta di 2.500 aventi diritto al voto, residenti nel comune.
2. Il referendum popolare a livello circoscrizionale può essere indetto:
 - a) su deliberazione del consiglio di circoscrizione, approvata con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati;
 - b) su richiesta di una quota pari al 3 per cento degli aventi diritto al voto residenti nella circoscrizione; tale quorum è elevato a 100 qualora il calcolo percentuale della quota dovesse dare valore inferiore.
3. Le deliberazioni e le richieste di cui ai commi 1 e 2 sono soggette a valutazione di ammissibilità. Quando il referendum è proposto dai residenti, la valutazione di ammissibilità precede la raccolta delle firme.
4. La valutazione di ammissibilità è effettuata, previa audizione dei promotori, dall'ufficio per il referendum, composto dal segretario generale del Comune, dal difensore civico e dal presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati e procuratori legali, o suo delegato, o avvocato indicato dal suddetto Ordine.
5. I referendum possono essere dichiarati inammissibili esclusivamente per motivi di legittimità.
6. Entro quattro mesi dalla data della dichiarazione circa l'ammissibilità del referendum, debbono essere depositate presso la segreteria comunale le firme previste ai commi 1 e 2. Entro 30 giorni dal deposito delle firme il sindaco o il presidente della circoscrizione, a seconda della competenza, indicano il referendum, nei termini stabiliti dal regolamento.

Art. 22
Svolgimento del referendum

1. I termini per la fissazione della data della consultazione, le modalità di informazione degli aventi diritto al voto, lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio sono disciplinati dal regolamento.
2. Il regolamento, nel rispetto di adeguate garanzie di correttezza ed imparzialità, può disporre procedure idonee a semplificare ed accelerare lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1.
3. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 23
Esito del referendum

1. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.
2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco o dal presidente della circoscrizione, secondo la rispettiva competenza.
3. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, il consiglio comunale o il consiglio di circoscrizione, secondo la rispettiva competenza, adottano gli atti di indirizzo relativi all'esito della consultazione.
4. Qualora il referendum sia risultato valido, ma il consiglio comunale o il consiglio di circoscrizione ritengano di non aderire all'orientamento del corpo elettorale, devono espressamente pronunciarsi con deliberazione approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati.

Capo III
AZIONE POPOLARE

Art. 24
Azione sostitutiva

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Per consentire l'esercizio del diritto di azione popolare, il Comune rende pubbliche, attraverso i suoi uffici, le azioni giudiziarie intraprese.

Capo IV
INFORMAZIONE, TRASPARENZA, ACCESSO AI PROCEDIMENTI

Art. 25
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Gli atti del Comune sono pubblici. Il Comune assicura la trasparenza e facilita il controllo circa l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
2. La pubblicazione formale degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio.
3. Riconoscendo nell'informazione dell'opinione pubblica una condizione indispensabile per lo sviluppo della vita democratica e per l'esercizio dei diritti di partecipazione, il Comune favorisce la divulgazione dell'attività dei propri organi ed uffici, delle circoscrizioni, delle aziende ed istituzioni da esso dipendenti, sia attivando propri canali di comunicazione, sia garantendo accesso, collaborazione e supporto agli organi di informazione.
4. Per la diffusione delle informazioni relative al funzionamento dei servizi ed all'attivazione di procedure di ampio interesse pubblico, il Comune organizza, anche avvalendosi di apparecchiature telematiche distribuite nel territorio, servizi di informazione destinati ai cittadini ed agli utenti.

Art. 26

Accesso agli atti, strutture e servizi

1. Il Comune assicura a tutti i cittadini, singoli ed associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso e specifica, in deroga al comma 1, le categorie di documenti esclusi dall'accesso. Stabilisce inoltre i termini per consentire l'accesso differito ai documenti la cui conoscenza in fase istruttoria possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

3. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta di esame o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi.

4. Il regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività amministrativa, il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 27

Responsabilità del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento, il Comune determina e rende pubblica l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, assieme alla notizia dell'avvio del procedimento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenire ed a quelli indirettamente coinvolti, purché individuati o facilmente individuabili.

3. Qualora il numero dei destinatari renda la comunicazione personale impossibile o particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 2 sono resi noti mediante idonee forme di pubblicità.

4. Le modalità per le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite dal regolamento.

Art. 28

Partecipazione al procedimento

1. In applicazione delle norme stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, il Comune consente la partecipazione al procedimento amministrativo:

a) ai soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive;

b) ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento.

2. La partecipazione di cui al comma 1 si esplica nell'accesso agli atti del procedimento (salvo il disposto dell'art. 26, comma 2); nella presentazione di documenti, memorie e proposte, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti; nella possibilità di pervenire ad un accordo al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

Capo V **DIFENSORE CIVICO**

Art. 29 *Ruolo del difensore civico*

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività del Comune, delle aziende ed istituzioni dipendenti, nonché delle amministrazioni ed uffici pubblici operanti in settori collegati alle finalità del Comune e disponibili ad assoggettarsi alla sua attività.
3. I requisiti, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico sono stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 30 *Requisiti*

1. Il difensore civico è eletto tra persone di comprovata integrità, autorevolezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio che possiedano i requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale, stabiliti dalla legge, e non rivestano tale carica nel Comune.
2. Sono incompatibili con la carica di difensore civico coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nell'anno precedente alla nomina, incarichi direttivi o esecutivi all'interno di partiti politici.

Art. 31 *Elezione*

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale, entro sei mesi dal suo insediamento, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Rimane in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta. Nel caso in cui si determini, nel corso del mandato amministrativo, cessazione della carica, il consiglio comunale provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva alla cessazione.
3. Può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione del consiglio comunale adottata a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. Il consiglio comunale nomina, con le modalità di cui al comma 1, un vicario indicato dal difensore civico, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 32 *Prerogative e funzioni*

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena indipendenza ed autonomia. Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.
2. Compete al difensore civico la tutela dei soggetti, delle forme associative e delle persone giuridiche contro ogni atto o comportamento, attivo o omissivo, dell'amministrazione comunale e delle amministrazioni di cui all'art. 29, comma 2, che ne ledano o ne mettano in pericolo i legittimi interessi.

3. Spetta al difensore civico segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi, anche ove non venga lesa direttamente la sfera giuridica di un soggetto pubblico o privato.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico segnala ai responsabili degli uffici ed agli organi elettivi cui compete la funzione di indirizzo e di controllo gli abusi, le disfunzioni, le carenze o i ritardi riscontrati; sollecita a provvedere all'eliminazione delle irregolarità o dei vizi procedurali entro termini stabiliti; invita le competenti amministrazioni a promuovere procedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti.

5. Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti configurabili come reati, il difensore civico inoltra rapporto all'autorità giudiziaria.

6. Sono esclusi dalla competenza del difensore civico:

a) gli atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;

b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.

Art. 33

Dotazione di mezzi

1. Il regolamento disciplina l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico, la dotazione di personale e di mezzi, la corresponsione dell'indennità di carica.

Art. 34

Rapporti con il consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le irregolarità riscontrate e formulando proposte tese a migliorare l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. La relazione viene resa pubblica e discussa dal consiglio comunale in apposita seduta. Il sindaco provvede ad inoltrarla alle altre amministrazioni ed uffici pubblici nei confronti dei quali il difensore civico ha esercitato la propria attività.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 35

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco.
2. I poteri, le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Capo II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 36

Il consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è diretta espressione, democraticamente eletta, della comunità locale. Determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

Art. 37

Composizione ed elezione

1. Le norme relative alla composizione, alle modalità di elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 38

Insedimento e durata in carica

1. La prima adunanza del consiglio comunale, convocata per la convalida degli eletti, l'elezione del sindaco e della giunta comunale, è disposta dal consigliere anziano entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.
2. La durata in carica del consiglio comunale è regolata dalla legge.
3. Il consiglio comunale rimane in carica sino all'insediamento del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 39

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. La posizione giuridica del consigliere è regolata dalla legge. La legge determina le indennità spettanti ai consiglieri per lo svolgimento delle loro funzioni.

3. Il consigliere entra in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa deliberazione consiliare.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al sindaco in forma scritta ed hanno efficacia dal momento della presentazione. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva, e comunque non oltre trenta giorni dalla loro presentazione. Nel corso della stessa seduta il consiglio procede alla surrogazione del dimissionario.

Art. 40

Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni nel corso di ciascuna seduta del consiglio comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno avviene nell'ordine di iscrizione. Gli argomenti eventualmente non esauriti sono iscritti con precedenza all'ordine del giorno della seduta successiva.

2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune — con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale — le informazioni e la documentazione in loro possesso (compresa la copia degli atti), utili all'espletamento del mandato. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge, alla riservatezza ed al divieto di divulgazione nei casi previsti da norme vigenti.

3. È attribuito ai consiglieri diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del consiglio comunale.

4. Su richiesta di un quinto dei consiglieri il sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale entro un termine non superiore a venti giorni, e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

5. Su richiesta scritta e motivata di un terzo dei consiglieri sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità da parte del competente organo regionale, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio e nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni di competenza della giunta comunale inerenti le seguenti materie:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

6. Su richiesta scritta e motivata di un terzo dei consiglieri sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità, entro gli stessi termini di cui al comma 5, le deliberazioni della giunta comunale ritenute viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali deliberati dal consiglio comunale.

7. L'esecuzione delle richieste di cui ai commi 5 e 6 è affidata alla segreteria generale.

8. Su richiesta sottoscritta da un terzo dei consiglieri assegnati può essere proposta al consiglio comunale, con le modalità stabilite dall'articolo 61, la mozione di sfiducia costruttiva nei confronti della giunta comunale o dei consigli di amministrazione delle aziende ed istituzioni dipendenti.

Art. 41

Consigliere anziano

1. È consigliere anziano il consigliere che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza.

Art. 42
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, composti da uno o più componenti, dandone comunicazione al sindaco. La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere, e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.

2. Ai gruppi consiliari sono fornite sedi, strutture ed attrezzature di supporto idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

3. Ai gruppi consiliari è garantito inoltre, con le modalità previste dall'art. 43, comma 3, il supporto giuridico-tecnico-amministrativo necessario all'espletamento dei diritti di cui all'art. 40, commi 3, 4, 5 e 6.

4. Ai capigruppo consiliari sono comunicate, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della giunta comunale soggette alla riserva di controllo prevista dall'art. 40, comma 5.

Art. 43
Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dai capigruppo, nominati dai rispettivi gruppi consiliari.

2. È convocata e presieduta dal sindaco, ed ha carattere consultivo. Coadiuvata il sindaco nelle decisioni relative alla definizione del calendario ed allo svolgimento dei lavori del consiglio comunale. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento del consiglio.

3. Alla conferenza dei capigruppo è affidata la determinazione delle modalità di utilizzo, da parte di ciascun gruppo, delle risorse che il Comune mette a disposizione dei consiglieri per l'espletamento del loro mandato.

4. La conferenza dei capigruppo è equiparata ad ogni effetto di legge alle commissioni consiliari.

Art. 44
Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo generale e di controllo politico-amministrativo dell'attività comunale.

2. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva nei seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle medesime materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta comunale, del segretario o di altri funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati.

3. Le deliberazioni sulle materie elencate al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che il consiglio comunale deve ratificare nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

4. Il consiglio comunale vigila sulla effettiva e puntuale applicazione, da parte degli altri organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati. A questo scopo la giunta comunale riferisce periodicamente al consiglio, nei termini previsti dall'art. 63, commi 4 e 5, sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione e dei programmi settoriali deliberati. Il regolamento del consiglio stabilisce le modalità e procedure per rendere effettivo e penetrante il potere di controllo politico-amministrativo.

5. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il consiglio comunale si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 45

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari permanenti, istituite all'inizio di ogni mandato amministrativo con criterio proporzionale, in modo da assicurare al loro interno il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza e la presenza di ciascun gruppo. Il numero delle commissioni permanenti e le rispettive materie di competenza sono determinati al momento della loro istituzione.

2. Le commissioni consiliari permanenti sono composte da consiglieri comunali ed hanno, di norma, carattere dipartimentale. Le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

3. Alle commissioni consiliari permanenti sono affidati compiti di supporto all'attività del consiglio comunale e all'esercizio delle prerogative dei consiglieri. Svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:

a) esaminano gli argomenti da sottoporre a deliberazione consiliare, fornendo ai consiglieri una sede per l'informazione, la documentazione e l'approfondimento sui medesimi. Esprimono parere preventivo obbligatorio sugli atti consiliari contemplati all'art. 44, comma 2, lett. b);

b) nel quadro della funzione di indirizzo possono assumere iniziative propositive, quale l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del consiglio;

c) qualora ne ravvisino la necessità, possono procedere ad audizioni o consultazioni di uffici, organismi, enti o associazioni.

4. Alle commissioni consiliari permanenti non sono affidati poteri deliberativi.

5. Nell'ambito delle materie di propria competenza, le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale, dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune, informazioni, documenti e copia di atti idonei allo svolgimento delle loro funzioni.

6. Il sindaco ed i componenti della giunta comunale possono far parte delle commissioni consiliari permanenti, senza presiederle. Le commissioni hanno diritto di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e dei membri della giunta, nonché dei dirigenti e dei funzionari responsabili degli uffici, delle aziende ed istituzioni del Comune. Il sindaco ed i componenti della giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, quando non ne facciano parte, senza diritto di voto.

Art. 46 *Commissioni speciali*

1. Ove ne ravvisi la necessità, il consiglio comunale può istituire commissioni speciali, a carattere referente, incaricate di esperire indagini conoscitive o di sottoporre ad esame preliminare argomenti ritenuti di particolare interesse e complessità e perciò meritevoli di approfondimento, di ricerca, di studio.

2. Con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, il consiglio comunale può istituire commissioni di inchiesta su materie ed eventi di specifico interesse comunale. I dirigenti ed i funzionari responsabili degli uffici comunali, delle aziende ed istituzioni del Comune, hanno l'obbligo di fornire a tali commissioni tutte le informazioni, i documenti e gli atti in loro possesso. I commissari sono tenuti all'osservanza della riservatezza o del segreto circa le informazioni raccolte nell'esercizio della loro funzione, qualora le medesime abbiano carattere riservato o debbano rimanere segrete ai fini della funzionalità dell'indagine.

3. Le commissioni previste ai commi 1 e 2 sono istituite con il criterio di proporzionalità di cui all'art. 45, comma 1. Possono essere chiamati a farne parte, senza diritto di voto, consulenti e tecnici, interni ed esterni al Comune. Esse riferiscono i loro risultati al consiglio comunale, sotto forma di rapporto finale, entro il termine indicato dalla deliberazione istitutiva.

4. In applicazione dei principi di cui all'art. 8, comma 3, è istituita la commissione per le pari opportunità con la funzione di promuovere, nell'ambito delle competenze del Comune, azioni positive per il conseguimento di pari opportunità tra uomo e donna. Il regolamento del consiglio comunale ne disciplina la composizione e le modalità di funzionamento.

Art. 47 *Commissioni miste*

1. Il consiglio comunale istituisce all'inizio del mandato, o nel corso del medesimo qualora ne ravvisi la necessità, le commissioni miste previste da norme legislative o dal proprio ordinamento.

2. Possono far parte delle commissioni miste consiglieri, tecnici e rappresentanti di organi esterni all'amministrazione. La composizione e le competenze di tali commissioni si uniformano alle disposizioni dettate dalle leggi, dai regolamenti e dalle deliberazioni istitutive.

Art. 48 *Convocazione del consiglio*

1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno. La periodicità delle sedute è programmata secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.

2. Un quinto dei consiglieri in carica, la giunta comunale o la metà dei consigli di circoscrizione possono chiedere al sindaco la convocazione del consiglio comunale con inserimento all'ordine del giorno degli argomenti richiesti. In tali casi la seduta deve aver luogo entro venti giorni dalla data di formalizzazione della richiesta.

3. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio e consegnato al domicilio di ogni consigliere da un messo comunale, che ne ottiene ricevuta, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 24 ore.

4. All'ordine del giorno possono essere iscritti, in caso di urgenza, argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza. La loro deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 49

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute del consiglio comunale sono valide con la presenza della metà dei consiglieri assegnati.

2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei consiglieri presenti e votanti, e comunque un numero di voti favorevoli non inferiore a 11.

3. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o il presente statuto richiedano una maggioranza qualificata o dispongano particolari modalità di votazione.

Art. 50

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta riservata.

3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il consiglio comunale può essere convocato — relativamente alla discussione su tali argomenti — in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.

Art. 51

Votazioni

1. Le votazioni sulle deliberazioni del consiglio comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.

Art. 52

Regolamento del consiglio comunale

1. La disciplina di dettaglio relativa all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale e delle sue articolazioni è contenuta nel regolamento del consiglio comunale, approvato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta ed il regolamento è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Capo III GIUNTA COMUNALE

Art. 53 *La giunta comunale*

1. La giunta comunale è l'organo di governo del Comune cui compete, in attuazione degli indirizzi generali deliberati dal consiglio comunale, adottare gli atti attraverso i quali si realizza il programma dell'amministrazione. Esercita le funzioni conferitele dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 54 *Composizione della giunta*

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da otto assessori.
2. Possono essere eletti alla carica di assessore cittadini non facenti parte del consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere e di assessore, previsti dalla legge.
3. La carica di assessore non consigliere non può essere conferita ai candidati non eletti nel corso delle ultime elezioni comunali.
4. Gli assessori non consiglieri partecipano a pieno titolo all'attività della giunta comunale; prendono parte alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità della seduta.

Art. 55 *Elezione della giunta*

1. Gli assessori componenti la giunta comunale sono eletti, contestualmente con il sindaco, dal consiglio comunale nel suo seno — salva la facoltà prevista dall'art. 54 — nel corso della seduta di insediamento.
2. La seduta del consiglio comunale per l'elezione del sindaco e della giunta comunale è convocata dal consigliere anziano entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza. L'adunanza è presieduta dal consigliere anziano.
3. L'elezione, riferita all'intera lista dei candidati, avviene in seduta pubblica, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. L'elezione è preceduta dalla presentazione, almeno tre giorni prima della data dell'adunanza, di uno o più documenti politico-programmatici, rispettivamente sottoscritti da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, contenenti il programma da realizzare nel corso del mandato e l'indicazione dei candidati alle cariche di sindaco e di assessore. Sul contenuto dei documenti, e sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di sindaco in sede di illustrazione dei medesimi, si apre il dibattito consiliare, concluso dalla votazione effettuata con le modalità di cui al comma 3. L'ordine di illustrazione, discussione e votazione dei documenti è determinato dall'ordine di presentazione.
5. Qualora non venga raggiunta la prescritta maggioranza, sono indette due successive votazioni, da tenersi in sedute distinte, a distanza non inferiore a cinque giorni, entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, dalla vacanza o dalle dimissioni. Il documento politico-programmatico che non abbia raggiunto la prescritta maggioranza può essere rimesso in votazione nel corso di una seduta successiva se ripresentato formalmente da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

6. La deliberazione di nomina del sindaco e degli assessori diventa esecutiva entro tre giorni dall'invio all'organo di controllo, ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.

Art. 56
Ordine degli assessori

1. Il primo degli assessori — secondo l'ordine della lista dei candidati che accompagna il documento politico-programmatico previsto dall'art. 55, comma 4 — assume la carica di vice sindaco e sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, il sindaco assente o impedito è sostituito da un assessore, secondo l'ordine della lista di cui al comma 1.

Art. 57
Durata in carica

1. La giunta comunale rimane in carica fino all'insediamento della nuova giunta.

Art. 58
Cessazione dalla carica di assessore

1. Gli assessori cessano singolarmente dalla carica per morte, dimissioni o decadenza.

2. In caso di cessazione dalla carica di singoli assessori, il sindaco ne comunica i motivi al consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre trenta giorni dalla data della cessazione, propone il nominativo del candidato alla sostituzione ed il conseguente nuovo ordine degli assessori di cui all'art. 56.

3. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 59
Revoca degli assessori

1. L'assessore può essere revocato con deliberazione del consiglio comunale, su proposta motivata del sindaco.

2. Nel corso della stessa seduta il sindaco propone al consiglio il nominativo del candidato alla sostituzione ed il conseguente nuovo ordine degli assessori di cui all'art. 56.

3. La seduta è pubblica. Per la validità di entrambe le votazioni, espresse a scrutinio palese, occorre la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 60
Decadenza della giunta

1. Le dimissioni o la cessazione per altra causa del sindaco o di oltre metà degli assessori determinano la decadenza della giunta comunale.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni o dalla cessazione il consigliere anziano convoca il consiglio comunale ed avvia la procedura per l'elezione del nuovo sindaco e della nuova giunta comunale, che si svolge con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 55.

Art. 61
Sfiducia costruttiva

1. La giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al consiglio comunale. Il voto contrario del consiglio ad una proposta della giunta non ne comporta tuttavia le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta comunale cessano contemporaneamente dalla carica a seguito dell'approvazione, da parte della maggioranza dei consiglieri assegnati, di una mozione di sfiducia costruttiva.
3. La mozione di sfiducia, proponibile solo nei confronti dell'intera giunta comunale, deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Deve contenere un nuovo programma politico-amministrativo e l'indicazione del nuovo sindaco e della nuova giunta.
4. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla data della presentazione. La seduta, convocata e presieduta dal consigliere anziano, è pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la revoca della giunta comunale in carica e la contestuale proclamazione del nuovo esecutivo.

Art. 62
Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale esercita le sue funzioni in forma collegiale.
2. Le sedute sono convocate dal sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.
3. L'attività è diretta e coordinata dal sindaco, che assicura l'unitarietà dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.
4. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli assessori può essere delegata dal sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attuazione del documento programmatico sulla base del quale è stata eletta la giunta comunale. Le avvenute attribuzioni sono comunicate al consiglio comunale.
5. Le sedute della giunta comunale, di norma riservate, sono valide con la presenza della metà dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o, in sua assenza, quello del presidente della seduta.

Art. 63
Competenze della giunta

1. La giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al consiglio comunale o attribuiti — dalla legge o dal presente statuto — alla competenza del sindaco, degli organi del decentramento, del segretario generale o dei funzionari dirigenti.
2. Nei confronti del consiglio, la giunta svolge attività propositiva e di impulso, predisponendo proposte inerenti le materie attribuite alla competenza del consiglio dall'art. 44, comma 2.
3. Fatte salve le competenze attribuite al consiglio, appartengono alla competenza della giunta comunale tutte le decisioni che:
 - a) specificano i contenuti e le modalità di attuazione dei provvedimenti consiliari;
 - b) presentano contenuto programmatico dell'attività degli uffici e dei servizi;
 - c) contengono disposizioni di indirizzo, con particolare riferimento alle seguenti materie:
 - 1) acquisti e alienazioni di beni mobili, appalti ed in generale tutti i contratti già previsti in atti fondamentali del consiglio;

- 2) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
- 3) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale;
- d) si concretizzano nell'adozione di atti che comportano impegno di spesa e che la legge o lo statuto non riservino ad altri organi del Comune, al segretario generale o alla dirigenza;
- e) impegnano il Comune in azioni legali;
- f) sono rivolte alla tutela dell'immagine del Comune;
- g) attengono alla valutazione ed al controllo circa il conseguimento degli obiettivi nella gestione degli uffici e dei servizi comunali, nonché sull'operato della struttura;
- h) determinano il conferimento, il rinnovo o la revoca di incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
- i) comportano costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali;
- l) comportano la concessione in uso di beni demaniali o patrimoniali di durata superiore all'anno, salva l'eventuale competenza dei dirigenti;
- m) esprimono pareri previsti da norme giuridiche e da queste non attribuiti alla competenza del consiglio comunale o del sindaco;
- n) si riferiscono alla realizzazione di opere pubbliche, ed attengono alla fase iniziale di approvazione e a quella finale di verifica e valutazione;
- o) comportano attribuzione di incarichi di natura fiduciaria, nei termini consentiti dall'ordinamento;
- p) determinano nomine o designazioni, non attribuite alla competenza del consiglio comunale, per le quali non sia prevista la rappresentanza delle minoranze o il raggiungimento di maggioranze speciali.

4. Responsabile dell'effettiva e puntuale applicazione degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati dal consiglio, la giunta comunale riferisce annualmente a quest'ultimo, per consentire l'esercizio del controllo previsto dall'art. 44, comma 4, sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi e sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione.

5. Entro i termini stabiliti in sede di approvazione dei programmi settoriali la giunta comunale riferisce al consiglio — in apposita seduta — sullo stato di attuazione dei medesimi.

6. In caso di urgenza e di impossibilità di una tempestiva convocazione del consiglio comunale, in deroga al principio della competenza esclusiva previsto dall'art. 44, comma 2, lett. b), la giunta comunale può adottare deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio. Le deliberazioni suddette devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

Capo IV **SINDACO**

Art. 64 *Il Sindaco*

1. Il sindaco rappresenta il Comune, presiede gli altri organi istituzionali, sovrintende allo svolgimento dell'attività comunale garantendo la conformità con il programma politico-amministrativo, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge.

2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 65
Elezione e durata in carica

1. Il sindaco viene eletto dal consiglio comunale, assieme agli assessori componenti la giunta comunale, con le modalità previste dall'art. 55. Al candidato alla carica di sindaco spetta, in particolare, presentare il documento politico-programmatico, illustrando i lineamenti del programma da realizzare nel corso del mandato ed indicando i nominativi dei candidati alla carica di assessore.
2. Assume le funzioni dopo aver prestato giuramento, secondo le modalità previste dalla legge.
3. Resta in carica fino all'assunzione delle funzioni da parte del nuovo sindaco.

Art. 66
Competenze del sindaco

1. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
2. In particolare il sindaco:
 - a) esercita la rappresentanza politico-istituzionale del Comune;
 - b) convoca e presiede il consiglio comunale;
 - c) convoca e presiede la giunta comunale, assicurandone l'unità di indirizzo e dirigendone l'attività secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 62;
 - d) propone al consiglio la revoca di assessori ed amministratori di aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune;
 - e) propone al consiglio la sostituzione degli assessori e degli amministratori di aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune dimissionari, cessati o revocati dalla carica;
 - f) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute del consiglio e della giunta; iscrive all'ordine del giorno del consiglio gli argomenti richiesti da un quinto dei consiglieri, dalla giunta o dalla metà dei consigli di circoscrizione, secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 2;
 - g) promuove ed approva, dandone preventiva informazione al consiglio, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici;
 - h) indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;
 - i) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta, impartisce direttive al segretario generale per l'esercizio delle sue funzioni;
 - l) presiede la commissione di disciplina;
 - m) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - n) qualora il consiglio non deliberi le nomine di cui all'art. 44, comma 2, lett. n) entro quarantacinque giorni dall'elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede alle nomine — sentiti i capigruppo consiliari — con proprio atto, dandone comunicazione al consiglio nella successiva adunanza.

Art. 67

Attribuzioni del sindaco come ufficiale di governo

1. In qualità di ufficiale di governo, il sindaco sovrintende allo svolgimento delle seguenti funzioni attribuitegli per legge:

a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) emanazione degli atti (attribuiti anche dai regolamenti) in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) svolgimento dei compiti affidatigli in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

d) vigilanza e trasmissione di informazioni al prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico.

2. L'esercizio delle funzioni nelle materie indicate dal comma 1, lett. a), b), c) e d) può essere delegato dal sindaco, previa comunicazione al prefetto, ai presidenti dei consigli di circoscrizione.

3. Quale ufficiale di governo, il sindaco adotta — con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico — provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Art. 68

Vice sindaco

1. In caso di assenza o impedimento il sindaco è sostituito nelle sue funzioni dal vice sindaco.

2. La carica di vice sindaco è attribuita ad un assessore di estrazione consiliare con le modalità previste dall'art. 56, comma 1.

Art. 69

Delega delle funzioni

1. Con proprio provvedimento, il sindaco può delegare lo svolgimento delle funzioni previste dagli artt. 66 e 67 ad assessori, consiglieri comunali e presidenti dei consigli di circoscrizione, nonché a dirigenti, funzionari ed impiegati.

TITOLO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 70 *Ordinamento della struttura*

1. Il Comune ordina la propria struttura organizzativa conformemente a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza ed efficacia. L'attività del personale si uniforma, ai vari livelli, a principi di autonomia, professionalità e responsabilità. I responsabili degli uffici e dei servizi assicurano la legittimità, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. L'ordinamento della struttura organizzativa risponde ad uno schema flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi stabiliti dagli organi elettivi ed alla crescita delle esigenze della comunità, nonché di adeguarsi in modo dinamico allo sviluppo delle risorse tecnologiche e alla razionalizzazione delle procedure.

3. Nell'ambito delle norme dettate dalla legge e dai vigenti contratti di lavoro, il Comune favorisce la mobilità del personale, all'interno della propria struttura e tra gli enti della pubblica amministrazione, in risposta ad esigenze funzionali interne o a richieste individuali dei dipendenti.

4. Al vertice della struttura organizzativa sono costituite aree funzionali, strutture di massimo livello, nelle quali sono compresi uffici e servizi di carattere omogeneo.

5. La direzione delle aree funzionali è conferita a dirigenti della qualifica più elevata, ai quali compete altresì la direzione dei responsabili degli uffici e servizi compresi nell'area.

Art. 71 *Regolamento del personale*

1. Il regolamento del personale disciplina:

a) la dotazione organica complessiva del personale ed il suo inquadramento nelle qualifiche funzionali;

b) l'articolazione organizzativa della struttura dell'ente;

c) le procedure di assunzione;

d) le modalità di stipula dei contratti a tempo determinato di diritto pubblico;

e) le modalità per il conferimento, la valutazione, il rinnovo e la revoca degli incarichi di dirigenza, in conformità ai criteri stabiliti dagli artt. 80 e 81;

f) le modalità per il conferimento della titolarità degli uffici e dei servizi;

g) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina;

h) tutte le materie oggetto di contrattazione sindacale centrale o decentrata.

Art. 72 *Stato giuridico del personale*

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale sono disciplinati da leggi, regolamenti ed accordi sindacali di carattere collettivo nazionale o decentrato.

2. La legge disciplina l'accesso al rapporto di pubblico impiego, le cause di cessazione del medesimo e le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

3. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei propri lavoratori.

Capo II **SEGRETERIA GENERALE**

Art. 73 *Segreteria generale*

1. La segreteria del Comune è composta dal segretario generale, dal vice segretario generale e dal personale stabilmente destinato all'ufficio.

Art. 74 *Segretario generale*

1. Il segretario generale è un dirigente statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. Lo stato giuridico del segretario generale è regolato dalla legge.

Art. 75 *Funzioni del segretario generale*

1. Il segretario generale:

- a) assicura la legittimità degli atti del Comune;
- b) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e dei relativi atti esecutivi;
- c) cura l'attuazione dei provvedimenti dell'amministrazione;
- d) roga i contratti nell'interesse del Comune;
- e) partecipa alle sedute del consiglio comunale e della giunta, curando la redazione dei relativi verbali.

2. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, di norma attraverso la conferenza dei dirigenti di area funzionale, che periodicamente convoca e presiede.

Art. 76 *Vice segretario generale*

1. Il vice segretario generale:

- a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento;
- b) partecipa alla conferenza dei dirigenti.

2. La carica di vice segretario generale è conferita dal consiglio comunale a tempo indeterminato ad un dirigente amministrativo di massimo livello.

Art. 77 *Conferenza dei dirigenti*

1. La conferenza dei dirigenti è formata dal segretario generale, dal vice segretario generale e dai dirigenti di area funzionale. È convocata e presieduta dal segretario generale.

2. Attraverso la conferenza dei dirigenti il segretario generale svolge, di norma, la propria funzione di sovrintendenza sulle funzioni dei dirigenti e di coordinamento della loro attività.

3. La conferenza dei dirigenti, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dal presente statuto agli organi elettivi ed alla dirigenza, esercita il coordinamento complessivo della struttura comunale, garantendo l'integrazione tra le diverse strutture operative dell'ente.

Capo III **DIRIGENZA**

Art. 78 *Dirigenza*

1. La dirigenza comunale è formata dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali previste dai vigenti contratti di lavoro.

2. La qualifica di dirigente non comporta automaticamente la direzione di un'area funzionale, di un ufficio o di un servizio, essendo queste ultime funzioni attribuite con incarico a tempo determinato.

3. Il regolamento stabilisce le modalità per il conferimento, la valutazione, il rinnovo e la revoca degli incarichi di direzione, in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

4. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

5. Il mancato rinnovo o la revoca degli incarichi di direzione non comportano la perdita della qualifica di dirigente.

Art. 79 *Competenze dei dirigenti*

1. I dirigenti provvedono alla direzione, alla gestione ed al controllo delle aree funzionali, degli uffici e dei servizi di cui sono responsabili. Agli organi elettivi competono la definizione degli indirizzi, la valutazione ed il controllo sul conseguimento degli obiettivi, l'attuazione dei programmi, la correttezza amministrativa, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti possono emettere provvedimenti, anche dotati di rilevanza esterna. Ai dirigenti compete la cura dell'esecuzione dei propri provvedimenti.

3. Spetta ai dirigenti l'indicazione e la gestione degli stanziamenti di bilancio previsti per la struttura cui sono preposti.

4. In modo particolare i dirigenti hanno competenza esclusiva ed autonoma a provvedere all'esecuzione delle deliberazioni programmatiche e di indirizzo che la legge ed il presente statuto attribuiscono al consiglio e alla giunta comunale.

5. Spetta ai dirigenti, in conformità con il presente statuto e con il regolamento per la disciplina dei contratti, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipula dei contratti.

6. Il regolamento specifica i provvedimenti di competenza dei dirigenti, scaturenti dai principi fissati dalla legge e dal presente statuto. Stabilisce altresì le modalità per la pubblicità e l'esecutività dei suddetti provvedimenti.

7. Nell'esercizio dell'attività di gestione, i dirigenti hanno comunque competenza a provvedere con propri atti, quando questi richiedano soltanto una valutazione discrezionale tecnica o siano meramente esecutivi di leggi, regolamenti o deliberazioni.

8. Gli organi elettivi esercitano le proprie funzioni utilizzando la collaborazione dei dirigenti, i quali sono tenuti a fornire all'amministrazione la propria attività relativamente a proposte, studi, consulenze, programmi, progetti.

9. Le disposizioni dei precedenti commi possono essere applicate anche ai funzionari nei casi in cui i medesimi siano incaricati della direzione di un ufficio o servizio.

Art. 80

Incarichi di direzione delle aree funzionali

1. Gli incarichi di direzione delle aree funzionali sono conferiti a tempo determinato dalla giunta comunale, sulla base della valutazione dei titoli professionali, delle precedenti esperienze lavorative interne ed esterne all'ente, delle specifiche attitudini allo svolgimento della funzione dirigenziale.

2. Gli incarichi di direzione delle aree funzionali sono conferiti con deliberazione motivata. Le deliberazioni, adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, sono comunicate al consiglio comunale.

3. Gli incarichi di direzione delle aree funzionali hanno inizio con l'accettazione da parte del dirigente e scadono con il termine del mandato amministrativo. La nuova amministrazione procede al rinnovo degli incarichi entro sei mesi dall'elezione della giunta comunale.

4. Il rinnovo degli incarichi di direzione delle aree funzionali è disposto con provvedimento motivato ed è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente, in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione. Il provvedimento è comunicato al consiglio comunale.

5. L'interruzione anticipata degli incarichi di direzione delle aree funzionali è disposta con provvedimento motivato, quando la valutazione dell'operato del dirigente — in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione — risulti non soddisfacente. Il provvedimento è comunicato al consiglio comunale.

Art. 81

Incarichi di direzione degli uffici e dei servizi

1. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi sono conferiti a tempo determinato dalla giunta comunale, sulla base:

a) della proposta formulata dal dirigente dell'area funzionale di cui l'ufficio o servizio fa parte;

b) della valutazione dei titoli professionali, delle precedenti esperienze lavorative interne ed esterne all'ente, delle specifiche attitudini allo svolgimento della funzione dirigenziale.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi sono conferiti con deliberazione motivata. Le deliberazioni, adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, sono comunicate al consiglio comunale.

3. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata triennale.

4. Il rinnovo o l'interruzione anticipata degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi sono disposti con le modalità di cui all'art. 80, commi 4 e 5.

Art. 82

Incarichi esterni

1. La copertura a tempo determinato dei posti di direzione delle aree funzionali, degli uffici e dei servizi con personale esterno in possesso di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto di diritto pubblico.

2. Per il conseguimento di obiettivi determinati, l'amministrazione può attivare convenzioni per prestazioni d'opera con persone ed istituti esterni in possesso di elevato livello di professionalità.

3. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti dalla giunta comunale con deliberazione motivata. Le deliberazioni, adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, sono comunicate al consiglio comunale.

Capo IV **RESPONSABILITÀ**

Art. 83

Responsabilità amministrativa

1. Gli amministratori ed il personale del Comune sono soggetti, in materia di responsabilità, alle disposizioni di legge vigenti per gli impiegati civili dello Stato. In particolare:

- a) sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti;
- b) sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio;
- c) sono personalmente obbligati a risarcire a terzi i danni causati, nell'esercizio delle loro funzioni, per dolo o colpa grave.

Art. 84

Responsabilità contabile

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione di beni comunali, nonché chiunque si ingerisca negli incarichi in questione deve rendere conto della propria gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 85

Responsabilità per i pareri sulle proposte di deliberazione

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio ed alla giunta comunale deve essere corredata dei pareri:

- a) del responsabile dell'area funzionale, dell'ufficio o del servizio che ha curato la predisposizione della proposta, in ordine alla regolarità tecnica;
- b) del ragioniere capo, in ordine alla regolarità contabile;
- c) del segretario generale, in ordine alla legittimità.

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 86

Prescrizione

1. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti del Comune è personale e non estensibile agli eredi.

TITOLO V DECENTRAMENTO

Capo I CIRCOSCRIZIONI

Art. 87 Finalità del decentramento

1. Il territorio comunale è suddiviso in circoscrizioni allo scopo di favorire la diretta partecipazione della popolazione al governo della comunità locale, il decentramento dei servizi nel territorio, l'esercizio di funzioni proprie o delegate che trovano un'adeguato ambito di svolgimento a livello sub-comunale.

2. Il Comune riconosce nel decentramento un fattore di sviluppo della vita democratica ed un elemento di stimolo verso una equilibrata distribuzione territoriale dei servizi e delle risorse.

Art. 88 Circoscrizioni

1. Le circoscrizioni di decentramento sono organismi di partecipazione e di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio di funzioni proprie o delegate dal Comune.

2. Diretta espressione della rispettiva popolazione, le circoscrizioni ne rappresentano gli interessi nell'ambito dell'unità del Comune, concorrendo a determinare l'indirizzo complessivo dell'attività di governo comunale e partecipando alla sua realizzazione.

3. Il coordinamento tra le circoscrizioni e tra queste ed il Comune è assicurato dalla conferenza dei presidenti e dall'assemblea generale dei consiglieri di tutte le circoscrizioni.

4. L'ordinamento, il funzionamento e le attribuzioni delle circoscrizioni sono stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 89 Articolazione territoriale

1. L'ambito territoriale delle circoscrizioni è individuato in riferimento a criteri di razionale organizzazione dei servizi di base e nel rispetto delle specifiche caratteristiche sociali, economiche e territoriali.

2. Il numero, la denominazione e la delimitazione territoriale delle circoscrizioni sono determinati dal regolamento. Le eventuali variazioni, apportate con modifica al regolamento, sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura prevista dall'art. 100 ed entrano in vigore con il successivo turno elettorale.

Art. 90 Istituti della partecipazione

1. Nell'ambito della propria competenza, le circoscrizioni garantiscono l'applicazione delle norme sugli istituti di partecipazione di cui al titolo II del presente statuto.

2. In relazione a specifiche esigenze della propria comunità, le circoscrizioni possono dotarsi di ulteriori istituti di democrazia diretta e di accesso, configurandosi come punto di riferimento e di coagulo per la partecipazione dei residenti, singoli e associati, alla vita della comunità locale.

Capo II ORGANI

Art. 91 *Organi della circoscrizione*

1. Sono organi della circoscrizione il consiglio di circoscrizione ed il presidente.

Art. 92 *Consiglio di circoscrizione*

1. Il consiglio di circoscrizione è diretta espressione della propria popolazione, ne rappresenta le esigenze e concorre al suo equilibrato sviluppo.

2. Il consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio diretto, secondo le norme stabilite dalla legge. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali comprese nel territorio di competenza. Le procedure per la presentazione delle candidature, le modalità di voto e di scrutinio, le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere di circoscrizione, le procedure per la surrogazione a seguito di cessazione, decadenza o dimissioni sono stabilite dalla legge.

3. Il numero dei componenti del consiglio di circoscrizione è determinato dal regolamento.

4. La durata in carica del consiglio di circoscrizione è regolata dalla legge. Il consiglio rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il consiglio di circoscrizione può essere sciolto dal sindaco per i motivi stabiliti dalla legge per lo scioglimento del consiglio comunale, per quanto applicabili. Il procedimento è promosso dal consiglio comunale, con deliberazione approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati. Le funzioni del consiglio di circoscrizione disciolto sono svolte da un consigliere comunale, nominato dal sindaco. Le elezioni per il rinnovo del consiglio disciolto si svolgono entro novanta giorni dalla data del provvedimento del sindaco, il quale ne dà comunicazione al prefetto per la convocazione dei comizi elettorali. Ove siano trascorsi quattro anni dall'insediamento non si procede a rinnovo ed il turno elettorale è unificato con quello del consiglio comunale.

6. Lo scioglimento o la cessazione anticipata del consiglio comunale determinano il rinnovo dei consigli di circoscrizione.

7. Il consiglio di circoscrizione determina l'indirizzo dell'attività della circoscrizione, delibera i programmi di lavoro ed esercita il controllo sugli atti del presidente.

8. Le modalità di funzionamento del consiglio di circoscrizione, la formazione di gruppi consiliari, commissioni, consulte o altri organismi di consultazione, la convocazione di assemblee e riunioni informali sono disciplinati dal regolamento.

Art. 93 *Presidente della circoscrizione*

1. Il presidente rappresenta la circoscrizione, ne coordina l'attività ed esercita le funzioni che gli sono delegate dal sindaco.

2. Il presidente è eletto dal consiglio di circoscrizione, tra i suoi componenti, nel corso della prima adunanza, convocata e presieduta dal consigliere anziano, che deve svolgersi entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. L'elezione avviene in seduta pubblica, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati e viene eletto presidente quello che consegue il maggior numero di voti.

4. Nel corso della stessa seduta il consiglio di circoscrizione elegge con il voto favorevole della maggioranza dei presenti un vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Il presidente risponde del proprio operato dinanzi al consiglio di circoscrizione. Il voto contrario del consiglio ad una sua proposta non comporta tuttavia le dimissioni. Il presidente cessa dalla carica a seguito dell'approvazione, da parte della maggioranza dei consiglieri assegnati, di una mozione di sfiducia costruttiva. La procedura per l'esame della mozione di sfiducia è stabilita dalle norme di cui all'art. 61, commi 3 e 4, per quanto applicabili.

6. Il presidente esercita le funzioni non espressamente attribuite alla competenza del consiglio di circoscrizione. In particolare convoca e presiede il consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno sentiti i capigruppo, sovrintende al funzionamento dei servizi circoscrizionali, emette gli atti necessari per l'attuazione del programma della circoscrizione.

Capo III **ATTRIBUZIONI**

Art. 94 *Funzioni proprie*

1. Sono attribuite alle circoscrizioni le seguenti funzioni:

a) la gestione dei servizi comunali di base che, per la necessità di più frequente o immediata fruibilità da parte della popolazione, richiedono un decentramento nel territorio. Tali servizi, afferenti ai settori culturale, scolastico, sociale e del tempo libero, sono specificamente indicati nel regolamento e demandati alla competenza delle circoscrizioni nel quadro degli indirizzi impartiti dagli organi comunali;

b) la partecipazione, nelle forme previste dalla rispettiva normativa, agli organi di amministrazione delle istituzioni a cui il Comune affidi l'esercizio dei servizi di cui alla lettera a);

c) la vigilanza e la formulazione di proposte agli organi comunali in ordine al funzionamento degli uffici decentrati, alla gestione dei servizi operanti in ambito locale e a qualsiasi argomento di interesse circoscrizionale;

d) l'espressione di pareri preventivi sulle materie di competenza degli organi comunali. Il regolamento stabilisce le materie sulle quali l'espressione del parere è resa obbligatoria;

e) la proposta di referendum popolari a livello comunale, di cui all'art. 21, comma 1, lett. b);

f) l'indizione dei referendum popolari a livello circoscrizionale, di cui all'art. 21, comma 2, lett. a);

g) la richiesta di convocazione del consiglio comunale e relativo inserimento di determinati argomenti all'ordine del giorno, di cui all'art. 48, comma 2;

h) la collaborazione con gli organismi territoriali dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 95
Funzioni delegate

1. Il regolamento prevede la delega alle circoscrizioni di funzioni deliberative nelle materie attinenti:

- a)* ai lavori pubblici di interesse circoscrizionale;
- b)* all'uso ed alla gestione dei beni e delle strutture comunali destinate alla circoscrizione;
- c)* alla gestione di altri servizi, non ricompresi nell'art. 94, comma 1, lett. a), qualora se ne ravvisi l'opportunità.

2. Le deleghe di cui al comma 1 sono conferite con deliberazione degli organi comunali in base a programmi di massima, nei quali sono fissati gli indirizzi di intervento, l'entità delle risorse a disposizione, le procedure per il controllo e l'intervento sostitutivo in caso di inadempienza.

3. Il sindaco può delegare al presidente di circoscrizione lo svolgimento di funzioni proprie attinenti alla competenza o all'ambito territoriale della circoscrizione.

4. Previa comunicazione al prefetto, il sindaco può delegare al presidente di circoscrizione l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo sulle seguenti materie:

- a)* tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; celebrazione di matrimoni; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b)* emanazione degli atti (attribuiti anche dai regolamenti) in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c)* svolgimento dei compiti affidati al sindaco in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- d)* vigilanza e trasmissione di informazioni al prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico.

Capo IV
RAPPORTI CON IL COMUNE

Art. 96
Autonomia delle circoscrizioni

1. Nell'ambito delle competenze loro conferite e nel rispetto degli indirizzi deliberati dagli organi comunali, le circoscrizioni sono dotate di ampia autonomia gestionale.

2. Gli organi comunali, sentita la conferenza dei presidenti di cui all'art. 97, definiscono in sede di bilancio di previsione l'ammontare delle risorse da destinare alle circoscrizioni nella misura necessaria al loro funzionamento ed in rapporto alle competenze loro attribuite, all'entità dei servizi di base di competenza delle circoscrizioni, alla dimensione territoriale e demografica delle medesime.

Art. 97
Conferenza dei presidenti

1. La conferenza dei presidenti di circoscrizione è composta dai presidenti e dal sindaco, che la presiede. È convocata dal sindaco di propria iniziativa o su richiesta della metà dei componenti.

2. La conferenza dei presidenti ha lo scopo di coordinare le attività e le iniziative delle circoscrizioni, favorire lo scambio di informazioni e di esperienze, riportare il programma ed i piani settoriali del Comune alle esigenze delle circoscrizioni, proporre al consiglio comunale eventuali altre funzioni delegabili.

3. Il consiglio comunale ed i consigli di circoscrizione sono informati delle decisioni adottate dalla conferenza dei presidenti.

Art. 98

Esecutività degli atti

1. Le deliberazioni di indirizzo e gli atti a contenuto programmatico o normativo approvati dai consigli di circoscrizione sono sottoposti all'esame del consiglio comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Le deliberazioni dei consigli di circoscrizione, corredate dei pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di legittimità, nonché dell'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 85, comma 1, divengono a tutti gli effetti atti del Comune se, nei termini stabiliti dal regolamento, non sono rinviate, con osservazioni, alla circoscrizione.

Art. 99

Organizzazione dell'attività

1. Ad ogni circoscrizione sono assegnati il personale ed i mezzi tecnici e finanziari necessari per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni proprie e delegate.

2. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della circoscrizione, nonché i compiti e le responsabilità del segretario.

Art. 100

Regolamento delle circoscrizioni

1. La disciplina di dettaglio relativa al presente titolo è contenuta nel regolamento delle circoscrizioni, approvato dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, su proposta di una commissione consiliare costituita con le modalità previste dall'art. 46 ed integrata dai presidenti delle circoscrizioni.

TITOLO VI

SERVIZI PUBBLICI

Capo unico

FORME DI GESTIONE

Art. 101

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

2. Il consiglio comunale può individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella comunità, e stabilire le modalità per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso consiglio le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.

3. Il Comune provvede alla gestione dei servizi secondo le forme indicate dalla legge garantendo trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e qualità delle prestazioni. Esercita il controllo, qualunque sia la forma di gestione prescelta, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e la loro corrispondenza agli indirizzi dell'amministrazione.

4. I servizi pubblici comunali sono gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) a mezzo di istituzione;
- d) a mezzo di azienda speciale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

Art. 102

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali da assumere a carico del Comune.

Art. 103

Concessione a terzi

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscono l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. La scelta del concessionario è effettuata attraverso procedure di gara stabilite dal consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune.

4. In presenza di particolari motivazioni il consiglio comunale può derogare alla procedura di cui al comma 3.

Art. 104
Istituzioni

1. I servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, concernenti i settori della sicurezza sociale, dello sport, della cultura, della pubblica istruzione, del turismo, del tempo libero ed altre attività socialmente rilevanti, possono essere gestiti tramite istituzioni.

2. L'istituzione, organismo strumentale del Comune, viene costituita quando le dimensioni e la natura del servizio ne rendono conveniente la creazione, sotto il profilo organizzativo, economico e della qualità del prodotto finale.

3. Il consiglio comunale procede alla costituzione di istituzioni indicandone la dotazione di beni patrimoniali, i mezzi finanziari ed il personale, e ne definisce, mediante apposito regolamento, gli indirizzi specifici e le modalità di funzionamento. Il regolamento disciplina, in particolare, la costituzione degli organi, la struttura organizzativa, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione della giunta comunale, le modalità per l'esercizio della vigilanza, le forme specifiche di controllo dei risultati di gestione e di verifica economico-contabile, i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

4. L'istituzione ha autonomia gestionale e contabile. Garantisce la realizzazione dei fini sociali e degli obiettivi specifici che le sono propri attraverso le modalità indicate dall'art. 101, comma 3.

5. L'istituzione ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. L'istituzione, secondo quanto previsto dal regolamento, svolge la propria attività tramite personale proprio o comandato da parte del Comune; può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato o di associazioni che perseguono fini sociali. Il trattamento economico e giuridico del personale è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

Art. 105
Organi dell'istituzione

1. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

2. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione.

3. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il presidente.

4. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono eletti dal consiglio comunale in seduta pubblica, secondo criteri di competenza politico-amministrativa, dei quali è dato atto nella deliberazione di nomina. Devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

5. La nomina del presidente viene effettuata dal consiglio comunale con votazione distinta e precedente alla nomina dei consiglieri, cui si procede con voto limitato.

6. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica per la durata del consiglio comunale che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

7. Al direttore dell'istituzione è attribuita la responsabilità della gestione.

8. Il direttore è nominato dalla giunta comunale, sentito il consiglio di amministrazione. La carica può essere affidata ad un dipendente comunale in possesso di qualifica adeguata in relazione alla dimensione del servizio, o assunto con contratto a termine di diritto pubblico o privato.

Art. 106
Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza imprenditoriale ed economica è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche ad una pluralità di servizi.

2. L'azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale. Uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Lo statuto dell'azienda speciale ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento, ne individua gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale, stabilisce le modalità per l'esercizio da parte del Comune del potere di vigilanza e di verifica sui risultati della gestione, determina i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 107

Organi dell'azienda speciale

1. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Le rispettive competenze sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

2. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'azienda.

3. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il presidente.

4. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono eletti dal consiglio comunale in seduta pubblica, secondo criteri di competenza politico-amministrativa, dei quali è dato atto nella deliberazione di nomina. Devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, ma non ricoprire, presso il Comune di Arezzo, le cariche di consigliere comunale, assessore, consigliere circoscrizionale o revisore dei conti.

5. La nomina del presidente viene effettuata dal consiglio comunale con votazione distinta e precedente alla nomina dei consiglieri, cui si procede con voto limitato.

6. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica per la durata del consiglio comunale che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

7. Al direttore dell'azienda speciale è attribuita la responsabilità della gestione. Le sue specifiche competenze, le modalità di assunzione e la durata dell'incarico sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

Art. 108

Revoca e sfiducia costruttiva

1. Gli amministratori nominati dal consiglio comunale nelle istituzioni e nelle aziende speciali possono essere singolarmente revocati o sottoposti alla procedura della sfiducia costruttiva da parte del consiglio comunale con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

2. La revoca è deliberata su proposta del presidente dell'istituzione o dell'azienda, del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.

3. Su proposta del sindaco il consiglio comunale provvede alla sostituzione del presidente o di componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati.

4. La mozione di sfiducia costruttiva nei confronti di un intero consiglio di amministrazione può essere presentata al consiglio comunale da parte di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, con le modalità stabilite dall'art. 61, per quanto applicabili.

5. Il direttore dell'istituzione o dell'azienda speciale può essere revocato quando la valutazione del suo operato — in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione — risulti non soddisfacente. La revoca è disposta con le modalità derivanti dalla natura del rapporto di lavoro pubblico o privato.

Art. 109
Società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni ad esclusivo o prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per il compimento degli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune di Arezzo oppure — ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale — al complesso dei Comuni e degli altri soggetti pubblici locali interessati. Gli enti predetti possono acquisire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione anche mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alle società.

4. L'atto costitutivo è deliberato dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati.

TITOLO VII

RAPPORTI TRA ENTI

Capo unico MODALITÀ ASSOCIATIVE

Art. 110 *Convenzioni*

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le funzioni ed i servizi oggetto delle stesse, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 111 *Consorzi*

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del consorzio.

2. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.

3. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

4. Lo statuto del consorzio stabilisce la composizione ed il funzionamento degli organi e la ripartizione delle competenze.

5. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto ed effettivamente conferita.

6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto del medesimo.

7. Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea secondo le disposizioni contenute nello statuto del consorzio.

Art. 112 *Accordi di programma*

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre

amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria in materia del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il sindaco approva con proprio atto formale, dandone preventiva informazione al consiglio comunale, l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate. Il testo dell'accordo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo, dandone preventiva informazione al consiglio comunale, ed assicura la collaborazione del Comune in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VIII

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo I PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 113 Programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono redatti dalla giunta comunale, previo esame con la commissione consiliare competente dei criteri per la loro impostazione.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente alla consultazione dei consigli di circoscrizione, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti, è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

5. Il consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 114 Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta comunale propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei, comprensivi della verifica di fattibilità, per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione e di approvazione nei termini e con le modalità di cui all'art. 113, commi 3 e 4, contemporaneamente al bilancio annuale.

Capo II **AUTONOMIA FINANZIARIA**

Art. 115 *Risorse per la gestione corrente*

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive ed al livello di fruizione dei servizi.

Art. 116 *Risorse per gli investimenti*

1. La giunta comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dei programmi d'investimento che non trovano copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2.

Capo III **PATRIMONIO, APPALTI, CONTRATTI**

Art. 117 *Gestione del patrimonio*

1. La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La giunta comunale adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. In presenza di rilevanti interessi di carattere pubblico o sociale, la giunta comunale può concedere i beni patrimoniali in comodato o in uso gratuito, con le modalità stabilite dalla legge.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta per i mobili. La deliberazione del consiglio comunale è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica, tranne per le cessioni ad altri enti pubblici e per i beni di modestissimo valore per i quali risulta evidente la non convenienza della procedura concorsuale. L'alienazione dei beni mobili è effettuata con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 118

Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal consiglio comunale o dalla giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente individuato secondo i criteri indicati dal regolamento.

Capo IV **CONTABILITÀ**

Art. 119

Disciplina della contabilità

1. Il sistema contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento, emanato in conformità alle disposizioni del presente statuto e con l'osservanza delle leggi inerenti la contabilità e finanza degli enti locali.

2. Tale regolamento deve prevedere una contabilità finanziaria ed economica in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano rispettivamente in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di variazioni derivanti per il patrimonio dell'ente.

3. Gli strumenti di previsione contabile sono adottati in coerenza con gli obiettivi indicati dagli atti di programmazione del Comune.

Art. 120
Contabilità finanziaria

1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale approvato dal consiglio comunale.

2. Il regolamento di contabilità disciplina il procedimento di approvazione delle variazioni che possono essere apportate al bilancio; sono comunque riservate alla giunta comunale le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.

Art. 121
Contabilità economica

1. La contabilità economica del Comune ha per oggetto tutti i costi delle attività svolte o da svolgere e, limitatamente alle ipotesi previste dagli atti di programmazione, i connessi ricavi.

2. Tale contabilità si articola in un sistema di centri di responsabilità individuati secondo criteri organizzativi o funzionali.

3. Il preventivo economico è allegato al bilancio finanziario e costituisce il parametro di riferimento per il controllo economico di gestione.

Art. 122
Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la giunta comunale decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Capo V
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 123
Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti rispettivamente tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei ragionieri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 5. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.

6. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 124

Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 125

Controllo della gestione

1. Con apposite norme stabilite dal regolamento di contabilità, il consiglio comunale definisce linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi, e mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta comunale propone immediatamente al consiglio i provvedimenti necessari.

TITOLO IX

NORME FINALI

Capo unico

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 126

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto è approvato dal consiglio comunale con le modalità previste dall'art. 10, comma 3.
2. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, affisso all'albo comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
4. Il consiglio comunale promuove le iniziative idonee ad assicurare la più ampia divulgazione dello statuto all'interno della comunità aretina.

Art. 127

Abrogazione di norme

1. L'entrata in vigore del presente statuto abroga tutte le norme previgenti con esso incompatibili, salvo quelle per le quali la legge disponga tempi diversi per la cessazione di efficacia.

Art. 128

Gestione dei servizi e forme associative

1. L'adeguamento delle forme di gestione dei servizi comunali alla normativa statutaria è disposto dal consiglio comunale, su proposta della giunta.
2. Nei termini di legge il consiglio comunale, su proposta della giunta, provvede alla revisione dei consorzi e all'adeguamento delle altre forme associative in atto alle disposizioni dello statuto.

Art. 129

Regolamenti contestuali

1. Contestualmente allo statuto vengono approvati i regolamenti relativi alla contabilità ed alla disciplina dei contratti.
2. Il regolamento di contabilità individua tempi e modi per la concreta attuazione della contabilità economica unitamente all'attivazione degli strumenti per il controllo di gestione.

Art. 130

Integrazione dell'ufficio per il referendum

1. Fino all'insediamento del difensore civico, l'ufficio per il referendum di cui all'art. 21, comma 4, è integrato con il dirigente responsabile dell'ufficio elettorale del Comune.

Art. 131
Regolamenti fondamentali

1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto il consiglio comunale provvede alla regolamentazione, con una disciplina conforme alla normativa statutaria, delle seguenti materie:

- a) consiglio comunale, gruppi consiliari, commissioni;
- b) consigli di circoscrizione;
- c) associazionismo e partecipazione popolare;
- d) difensore civico;
- e) referendum comunali e circoscrizionali;
- f) disciplina del procedimento e accesso agli atti;
- g) personale, dirigenza, commissione di disciplina;
- h) gestione del patrimonio;
- i) collegio dei revisori dei conti;
- l) criteri per le nomine e gli incarichi esterni;
- m) disciplina della redazione degli studi di valutazione e compatibilità ambientale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono da considerarsi fondamentali per una completa e penetrante applicazione delle norme dello statuto.

Art. 132
Revisione dei regolamenti

1. Contestualmente all'entrata in vigore dello statuto, e parallelamente alla stesura dei regolamenti di cui all'art. 131, il consiglio comunale avvia una revisione generale dei regolamenti di emanazione comunale in vigore nel Comune, allo scopo di adeguarne e coordinarne le disposizioni ai principi statutari.

2. Per quanto non incompatibili con le norme statutarie continuano a rimanere in vigore, fino all'approvazione dei nuovi regolamenti, le disposizioni regolamentari precedenti.

Art. 133
Verifica dello statuto

1. Contestualmente all'approvazione dello statuto viene costituita una commissione consiliare per l'attuazione del medesimo, alla quale è demandata la realizzazione, in collaborazione con la giunta comunale, di quanto disposto agli artt. 131 e 132.

2. Ad un anno di distanza dall'entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale ne verifica lo stato di attuazione.

3. In tale occasione la commissione di cui al comma 1 presenta una relazione in cui è evidenziato lo stato di attuazione, i risultati del lavoro di predisposizione dei regolamenti fondamentali, i problemi posti dall'applicazione delle norme statutarie. Sulla base di tali risultanze possono essere prospettate modifiche o integrazioni dello statuto, provvedimenti o misure organizzative idonee ad una sua funzionale e completa attuazione.

Art. 134
Modifiche allo statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione parziale o totale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 10, comma 3.

2. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo statuto sostitutivo. La deliberazione di abrogazione totale assume efficacia contestualmente all'approvazione del nuovo statuto.

3. Le proposte di modifica o abrogazione possono essere presentate dal sindaco, dalla giunta comunale, da un quinto dei consiglieri in carica, dalla metà dei consigli di circoscrizione, oppure sotto forma di proposta di iniziativa popolare sottoscritta da almeno 500 firmatari.

4. Le proposte di modifica o abrogazione dello statuto non possono essere presentate prima di un anno dall'entrata in vigore del medesimo o di sei mesi dall'ultima proposta di modifica esaminata, salvo il caso di urgenza, riconosciuto con espressione di voto da parte dei due terzi dei consiglieri assegnati. Sono esaminate dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla presentazione.

*Deliberato dal consiglio comunale
con atti*

7 ottobre 1991, nn. 343 e 344,

8 ottobre 1991, n. 345,

9 ottobre 1991, nn. 346 e 347,

29 gennaio 1992, n. 5.

*Approvato dal Co.Re.Co. di Arezzo
con decisioni nn. 24 e 31
dell'11 febbraio 1992.*

*Pubblicato all'albo pretorio
dal 14.3.1992 al 13.4.1992.*

*Pubblicato nel BURT
n. 25 del 6.5.1992
(supplemento straord. n. 118)
e n. 35 del 23.6.1992*
